

COMUNE DI PIGNONE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A QUALSIASI TITOLO, A PERSONE ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con DCC 17 del 10/03/2001

ART. 1 PRINCIPI

Al fine di concorrere al progresso civile sociale, culturale ed economico della Comunità locale, l'Ente può concedere contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura.

Le concessioni di cui al presente articolo sono erogate in particolare nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Attività ricreative e sportive
- Attività culturali ed educative
- Cooperazione e solidarietà anche a livello internazionale
- Assistenza e sicurezza sociale, politiche giovanili
- Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- Tutela ambientale
- Sviluppo economico

I contributi di cui al presente comma comprendono qualsiasi elargizione "facoltativa" e possono riguardare solo iniziative di interesse pubblico, con particolare riguardo alla collettività locale, e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate.

Possono essere erogati, altresì, contributi anche a singole persone in relazione al loro bisogno comprovato.

Per la valutazione della situazione economica saranno applicati i criteri unificati previsti dalle vigenti leggi in materia.

ART. 2 DESTINATARI

Sono soggetti destinatari dei contributi:

- a) Le persone fisiche
- b) Le persone giuridiche pubbliche e private;
- c) Le società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza finalità di lucro, accertata in base agli eventuali atti costitutivi o Statuti.

ART. 3 CARATTERE DEI CONTRIBUTI

I contributi possono avere carattere:

- a) straordinario: quanto oggetto di un solo intervento o di una attività che si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
- b) Di intervento a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; l'intervento è concesso con i criteri e le modalità stabiliti dai successivi articoli 8 e 9.

ART. 4 CONTRIBUTI STRAORDINARI : CRITERI

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 dovrà tenersi conto:

- Della congruità dell'iniziativa o dell'attività ai programmi comunali;
- Dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- Della rappresentatività del soggetto proponente;
- Del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

ART. 5 DOMANDA

La domanda di contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, in carta semplice ed a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentante, sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto.

La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivi ed i ricavi presunti.

La domanda dovrà indicare, inoltre, la persona abilitata a quietanzare.

ART. 6 ATTESTAZIONE

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dal rendiconto della effettiva e regolare esecuzione dell'iniziativa o della attività.

E' fatta salva comunque, in ipotesi particolari, la facoltà di concedere interamente il contributo anticipatamente, fatto salvo l'obbligo di rendicontazione.

L'erogazione dei contributi può essere, inoltre, subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 7 PARTECIPAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, a Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime e del corretto impiego dei contributi concessi.

ART. 8 CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O DI NUCLEI FAMILIARI

Fruiscono dei contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, in condizioni di eguaglianza e senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche:

- Cittadini, stranieri ed apolidi, residenti nel Comune;
- Profughi, rimpatriati e rifugiati, aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
- I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorchè si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Sono beneficiari:

- Le persone in età pensionabile;
- Persone con invalidità superiore al 65%;
- Portatori di handicap in genere fino ai 18 anni di età ;
- Minori;
- Persone o nuclei familiari a rischio. Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazioni di grave disagio tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali; il disagio può essere economico, fisico psichico, sociale.

Art.9 CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O DI NUCLEI FAMILIARI : CRITERI

La valutazione della situazione economica della persona che richieda un contributo ai sensi della lettera b) dell'art. 3 del presente regolamento è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per reddito del nucleo si intende il reddito di tutti i componenti al lordo delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Costituisce reddito qualsiasi fonte di entrata reale senza alcuna eccezione.

I redditi di lavoro autonomo potranno essere determinati, oltre che sulla base dell'autocertificazione, anche col ricorso al metodo induttivo nei limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia.

La valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata sulla base delle vigenti leggi. Dalla somma determinata si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- a) Patrimonio immobiliare: per i fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, occorre fare riferimento al valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati, si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.
- b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine, la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Costituiscono motivo di esclusione dai contributi di cui al presente articolo:

- reddito complessivo del nucleo familiare superiore al "minimo vitale" (si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale una persona e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti per i loro bisogni fondamentali);
- esistenza di persone in grado di corrispondere gli alimenti ai sensi del codice civile

Agli effetti del presente articolo, il minimo vitale, l'incidenza del patrimonio ed eventuali franchigie sono determinate annualmente con apposito atto deliberativo.

ART. 10 PROCEDIMENTO

Il procedimento di ammissione ai contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 ha inizio su domanda di chi ne abbia interesse oppure d'ufficio nei casi in cui il Servizio Sociale abbia notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

Sulla domanda, compilata su apposito modulo, l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiarerà la proprie condizioni economiche e familiari.

Il competente ufficio dei Servizi Sociali potrà richiedere eventuale documentazione probante. L'esame della domanda e della documentazione verrà espletata dall'Assistente Sociale attraverso l'accertamento della situazione economica e sociale del richiedente, anche mediante l'ausilio della Polizia Municipale.

ART. 11 NORME FINALI

Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune di Pignone hanno carattere facoltativo e non rappresentano diritto di continuità per gli anni successivi.

Ferma restando la responsabilità dei soggetti beneficiari, il Comune di Pignone si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento approvato con C.C. 67 del 28.12.1990, modificato con C.C. 21 in data 22.04.1991 ED entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte dell'organo di controllo competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente e le norme di Legge che regolano la materia disciplinata dal presente strumento.